



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 agosto 2011
(OR. fr)**

13395/11

**FSTR 28
FC 28
REGIO 60
SOC 677**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 29 luglio 2011

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2011) 462 definitivo

Oggetto: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 462 definitivo.

All.: COM(2011) 462 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2011
COM(2011) 462 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di
cooperazione territoriale (GECT)**

{SEC(2011) 981 definitivo}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

1 INTRODUZIONE

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹, in particolare il terzo capoverso di questo articolo², ha fornito la base giuridica per l'adozione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)³ (regolamento GECT), entrato in vigore il 1° agosto 2006 e pienamente applicabile dal 1° agosto 2007. Esso ha aperto nuove prospettive nel settore della cooperazione e ha permesso la creazione di un nuovo strumento europeo, dotato di personalità giuridica, che ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e altri organismi di diritto pubblico e diversi paesi, in particolare nel contesto dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE) della politica di coesione.

Lo strumento GECT ha lo scopo di aumentare la coesione dell'Unione agevolando la cooperazione territoriale e riducendo le sue difficoltà pratiche grazie ad un'entità giuridica che consente di aumentare la sicurezza e la stabilità giuridiche per le iniziative di cooperazione.

Il presente documento risponde all'obbligo fatto alla Commissione di inviare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° agosto 2011, una relazione sull'applicazione del regolamento e proposte di modifica, ove opportuno (Articolo 17) N.B.: salvo indicazioni contrarie, tutti gli articoli citati sono quelli del regolamento GECT.

2 SCOPO DELLO STRUMENTO GECT

Gli Stati membri, in particolare le collettività regionali e locali, hanno incontrato gravi difficoltà al momento dell'attuazione dei programmi di cooperazione territoriali a causa di legislazioni e procedure nazionali differenti e per l'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime nell'Unione europea in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007.

Gli strumenti di cooperazione esistenti nell'ambito dell'Unione europea, come il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), hanno in primo luogo lo scopo di sviluppare la cooperazione tra operatori economici⁴ piuttosto che tra autorità pubbliche. Inoltre, le strutture

¹ Questo articolo sostituisce l'articolo 159 del trattato che istituisce la Comunità europea.

² "Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni."

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 9.

⁴ "possono anche essere membri di un gruppo "gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro" (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2137/85), comprese, tra l'altro, le autorità locali e le Camere di commercio, a patto che le loro attività possano essere considerate di natura economica".

proposte dal Consiglio d'Europa affinché le autorità regionali e locali cooperino al di là delle frontiere non sono state approvate in tutta l'Unione europea.

In questo contesto, il GECT è stato creato a livello europeo quale strumento giuridico in grado di contribuire alla cooperazione territoriale al di là delle frontiere nazionali fornendo una base europea direttamente applicabile e durevole per le azioni da realizzare. Tutti gli Stati membri applicano integralmente il regolamento GECT. La creazione di un GECT è facoltativa e il regolamento GECT non impedisce ad alcuna istituzione di scegliere liberamente altre forme o formule di cooperazione territoriale con o senza personalità giuridica.

Il GECT è stato creato per rendere la cooperazione territoriale più strategica, ma anche più flessibile e più semplice. Un GECT dovrebbe ridurre le difficoltà incontrate dagli Stati membri e, in particolare, dalle collettività regionali e locali nella realizzazione e nella gestione di azioni di cooperazione territoriale a causa delle legislazioni e procedure nazionali diverse.

3 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO GECT

Al fine di raccogliere i dati necessari sull'applicazione pratica del regolamento GECT, la Direzione generale della Politica regionale della Commissione europea ha organizzato una riunione informale con esperti degli Stati membri (gruppo di alto livello che riflette sulla futura politica di coesione), ha incontrato rappresentanti del Parlamento europeo e in particolare ha lavorato in stretta cooperazione con il Comitato delle regioni.

Nel 2010 la Commissione europea e il Comitato delle regioni, nonché le presidenze del Consiglio dell'Unione europea per il 2010-2011 (Spagna-Belgio-Ungheria) e il programma INTERACT hanno effettuato un'ampia consultazione degli Stati membri delle collettività regionali e locali e di altre parti interessate sul funzionamento e sul valore aggiunto del GECT.⁵

3.1 Ruolo delle istituzioni europee e degli organi consultivi

3.1.1 Commissione europea

La Commissione ha costantemente sottolineato l'importanza di una efficace governance per garantire la coesione territoriale⁶. Inoltre, la Commissione ha partecipato attivamente a conferenze e a discussioni organizzate dalle presidenze del Consiglio, dal Comitato delle regioni, dai GECT e da altre parti interessate.

La Commissione offre un sostegno attivo, sia direttamente, mediante conferenze ed eventi in collegamento in rete, attraverso contatti bilaterali con alcuni Stati membri e parti interessate, sia attraverso INTERACT, un programma per lo scambio di esperienze nel settore della cooperazione territoriale europea. D'altra parte, i GECT costituiscono ora un tema ricorrente delle giornate Porte aperte organizzate annualmente dalla Commissione e dal Comitato delle regioni.

5 Risultati pubblicati nelle *Conclusioni del Comitato delle regioni sulla consultazione comune – Il riesame del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale*, Comitato delle regioni, 2010, http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?contentid=366960dd-3c03-4efa-9230-665455fa6bb5

6 Seconda relazione intermedia sulla coesione economica e sociale (COM(2003)31 definitivo del 30.01.2003, pag. 5.

3.1.2 Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si interessa da vicino ai GECT. La relazione di iniziativa su "L'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale – il futuro ordine del giorno della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale"⁷ è stata adottata nel 2011. Per quanto riguarda il GECT, la relazione indica che "questo strumento funziona in modo soddisfacente" e che "ha risposto alle necessità, delle autorità regionali e locali, di cooperazioni strutturate in termini finanziari, di status giuridici e di governance su più livelli (...)." Inoltre, una serie di relazioni settoriali specifiche, ad esempio sullo sport⁸ e sulle cure sanitarie⁹, incoraggiano la promozione e l'utilizzazione del GECT ai fini della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

3.1.3 Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni è designato dal trattato come un partner essenziale della Commissione, in particolare per le questioni concernenti la cooperazione transfrontaliera. Il comitato ha adottato pareri sui GECT nel 2008¹⁰ e nel 2011¹¹, nelle quali ha confermato il suo impegno ad appoggiare il GECT ma ha chiesto modifiche di ordine giuridico per facilitare la sua creazione e il suo funzionamento. D'altra parte, ritiene che "...i GECT offrano anche prospettive interessanti in quanto 'laboratori' di una governance a più livelli".

3.2 Messa in applicazione del regolamento GECT da parte degli Stati membri

Gli Stati membri dovevano adottare disposizioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione del regolamento GECT. La scadenza era fissata al 1° agosto 2007 e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione fornisce informazioni particolareggiate sulle informazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione.¹²

Tutti gli Stati membri hanno attualmente informato la Commissione sulle misure che hanno adottato o che adotteranno per adattare le norme nazionali al fine di conformarsi al regolamento GECT, ma alcuni lo hanno fatto con molto ritardo. Tale circostanza ha spesso ostacolato l'approvazione di proposte per alcuni GECT.

3.3 Numero e portata dei GECT

L'articolo 5 prevede che "i membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convezione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti". Ciò consente al Comitato delle regioni di mantenere un registro informale dei GECT:

-
- 7 Progetto di relazione (2010/2155(INI)), commissione dello sviluppo regionale, relatore: Marie Thérèse Sanchez-Schmid, giugno 2011.
 - 8 "Libro bianco sullo sport", risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 (2007/2261/INI), punto 83, GU C 271E, del 12.11.2009, pag. 51.
 - 9 Risoluzione del Parlamento europeo, del 23 aprile 2009, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione dei diritti dei pazienti in materia di cure sanitarie transfrontaliere (COM(2008)0414 – C6-0257/2008-2008/0142 (COD)), emendamento 102.
 - 10 Parere del Comitato delle regioni sul gruppo europeo di cooperazione territoriale: un nuovo slancio per la cooperazione territoriale in Europa (CdR 308/2007fin), relatore: Mercedes Bresso.
 - 11 Parere di iniziativa del Comitato delle regioni sulle nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT (CdR 100/2010fin), relatore: Alberto Núñez Feijóo.
 - 12 Si veda la sezione 2 del documento di lavoro.

Creazione di GECT (31 marzo 2011)¹³

Anno	Numero di GECT creati	Totale accumulato
2008	4	4
2009	6	10
2010	6	16
In preparazione	21	

L'articolo 7 prevede che “[un] GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale.” I “compiti del GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi e progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla [politica di coesione]. Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri (...) con o senza contributo finanziario della Comunità.”

Oltre al regolamento GECT, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006 (regolamento FESR)¹⁴, stabilisce che "gli Stati membri che partecipano a un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo 'cooperazione territoriale europea' possono ricorrere a un gruppo europeo di cooperazione territoriale per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto." Dei 16 GECT esistenti al 31 marzo 2011, uno è stato specificamente creato per realizzare e gestire un programma di CTE, un altro principalmente per realizzare un progetto finanziato dalla politica di coesione; gli altri sono stati incaricati di diverse azioni di cooperazione territoriale, che possono comprendere progetti finanziati a titolo del CTE.¹⁵

4 GECT NELLA PRATICA

4.1 Motivi per creare e sviluppare un GECT

Un GECT offre alle autorità locali, regionali e nazionali, nonché ad altre organizzazioni pubbliche, un contesto di cooperazione più coerente. Il regolamento GECT fornisce alla cooperazione esistente un quadro formale con una maggiore sicurezza giuridica, un fondamento più ufficiale e una struttura istituzionale più solida. Un GECT contribuisce a migliorare il dialogo tra gli Stati membri e altre autorità pubbliche e costituisce una struttura adatta ad una cooperazione territoriale a lungo termine.

Il regolamento GECT è uno strumento che consente un'ampia partnership, una reale capacità di intervento al di là delle frontiere e un vasto campo d'applicazione a livello dei tre settori di cooperazione: transfrontaliero, transnazionale e interregionale. Esso semplifica le condizioni precedenti del quadro giuridico, molto eterogenee, per la cooperazione e fornisce un quadro giuridico adeguato per la cooperazione transnazionale e interregionale¹⁶, anche se è stato necessario trovare per alcune questioni specifiche soluzioni *ad hoc*, formali o informali.

13 Fonte: Comitato delle regioni. Si veda la lista completa alla sezione 3 del documento di lavoro.

14 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

15 Fonte: Relazione del Comitato delle regioni.

16 *Iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006) – Valutazione ex-Post, relazione finale (N. 2008.CE.16.0.AT.016)* di Panteia and Partners, maggio 2010, pag. 165.

La creazione di un GECT è spesso motivata dalla volontà di instaurare una struttura di cooperazione transfrontaliera territoriale visibile e permanente, di creare strategie di crescita comuni, di generare economie di scala e di gestire progetti, infrastrutture o risorse ambientali comuni. Relazioni degli Stati membri, delle collettività regionali e locali e dei GECT mostrano che la decisione di creare GECT dipende spesso dalla precedente esperienza di cooperazione tra i partner. Questi ultimi sottolineano che i GECT sono stati creati al fine di fronteggiare meglio le sfide della cooperazione: la conclusione di un accordo sul ruolo e i compiti del GECT costituisce una parte importante di tale processo. Alcuni GECT esistenti prevedono di aumentare il numero dei loro membri. La creazione di un GECT non è quindi sempre un evento unico, ma una tappa che si iscrive in un processo continuo.

4.2 Difficoltà pratiche per l'applicazione del regolamento GECT

Secondo gli elementi raccolti nel corso delle consultazioni con le parti interessate, numerosi problemi, collegati alla creazione e al funzionamento del GECT, sono stati individuati al momento dell'applicazione del regolamento GECT. Le reazioni dei GECT esistenti rispetto a questo strumento sono positive ma, sino ad oggi, esso rimane sotto-utilizzato.

Come chiarito in precedenza, il ritardo nell'adozione delle disposizioni nazionali ha avuto per effetto che, quando esse sono state create, i programmi di CTE erano già stabiliti e le decisioni fondamentali relative ai nuovi sistemi di attuazione erano già state adottate. D'altra parte, è possibile che il carattere nuovo dello strumento GECT abbia dissuaso gli Stati membri e le autorità di gestione dall'attribuirgli un ruolo formale nell'attuazione di programmi di cooperazione.

La lunghezza e la complessità delle procedure sono state segnalate come i principali aspetti negativi nella creazione di un GECT. Alcuni GECT hanno lamentato l'insufficiente conoscenza dello strumento tra le autorità nazionali e i servizi della Commissione quando sono stati consultati al fine di ottenere informazioni pratiche o assistenza. Sembra che il rispetto del periodo di tre mesi per la decisione di uno Stato membro relativa a una domanda di creazione di GECT costituisca l'eccezione piuttosto che la regola generale specificata nell'articolo 4.

4.2.1 Creazione di un GECT

Le difficoltà giuridiche collegate al processo di formazione di un GECT, derivanti principalmente da un'impressione di incompatibilità tra le regole nazionali diverse e una mancanza di coordinamento tra gli Stati membri, fanno parte dei principali ostacoli che dissuadono le parti interessate dal creare un GECT. Le differenze a livello delle strutture transfrontaliere, delle collettività regionali e locali e delle associazioni evidenziano il bisogno di uno strumento come il GECT. Inoltre, queste differenze creano problemi importanti nell'applicazione di un modello unico in grado di soddisfare tutti i vincoli esistenti.

Un problema che impedisce la creazione di un GECT è la diversità di status degli organismi locali e regionali nei vari Stati membri. Compiti che rientrano nell'ambito di competenza regionale e locale da una parte della frontiera possono essere considerati come responsabilità nazionali dall'altra.

Secondo problema: il regolamento GECT consente agli Stati membri di adottare varie decisioni nel processo di attuazione nazionale, e ciò genera differenze dal punto di vista della responsabilità limitata o illimitata. Il regime può essere diverso in due Stati vicini. Al

momento della negoziazione del regolamento GECT, alcuni Stati membri hanno indicato che la loro legislazione nazionale non permetteva alle collettività locali di diventare membri di un'entità giuridica a responsabilità limitata, da cui la necessità di una disposizione come quella dell'articolo 12.

Un terzo problema per i GECT esistenti e futuri riguarda l'adesione dei paesi terzi e di entità regionali e locali di questi paesi. L'articolo 3 stabilisce che i membri del GECT sono Stati membri, autorità regionali o locali o organismi di diritto pubblico o loro associazioni, situati nel territorio di almeno due Stati membri. Vi sono tuttavia casi nei quali i membri e i futuri membri potrebbero considerare auspicabile il fatto di aggiungere membri da un paese terzo, o creare un GECT tra collettività regionali o locali di uno Stato membro e di un paese terzo. Ciò pone problemi sul piano politico e, nel secondo caso, per quanto riguarda le basi giuridiche sulle quali un GECT potrebbe essere creato tra i membri di un solo Stato membro e di un paese terzo.

Alcune delle difficoltà segnalate sembrano essere dovute a una mancata conoscenza delle disposizioni del regolamento GECT. Sembra ad esempio che i membri non sappiano esattamente ciò che deve figurare nella convenzione con la quale si crea un GECT e ciò che deve essere precisato nei suoi statuti. Inoltre, si crede erroneamente che gli enti privati non possono far parte di un GECT, e ciò ha limitato alcune azioni. In realtà, gli enti privati considerati come enti aggiudicatari nel quadro di appalti pubblici possono diventare membri di un GECT (Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)). Tuttavia, è stato richiesto di ampliare tale possibilità. Infine, alcune parti interessate hanno segnalato ritardi nel processo di pubblicazione per i GECT, indicando un bisogno eventuale di chiarimento e di miglioramento del processo di notifica.

4.2.2 Funzionamento di un GECT

Quasi tutti i GECT esistenti indicano che, una volta superati gli ostacoli incontrati al momento della loro creazione, i vantaggi sono evidenti. La creazione di un'entità giuridica con un mandato da entrambi i lati di una frontiera può semplificare notevolmente la fornitura razionale di servizi di trasporto pubblici o di altri servizi collettivi, ovvero l'attuazione di una strategia integrata di sviluppo della regione nel contesto della strategia Europa 2020.

Tuttavia, l'esistenza di un GECT non risolve tutti i problemi incontrati nel quadro di azioni transfrontaliere. Diversi Stati membri, o diverse autorità nell'ambito di uno stesso Stato membro, possono interpretare in modo diverso una stessa disposizione giuridica e sviluppare prassi differenti.

Il problema importante, segnalato dalle parti interessate, è collegato ai contratti del personale, anche se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) stabilisce che lo statuto di un GECT preveda gli accordi di funzionamento, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale. La Commissione ritiene pertanto che gli statuti potrebbero indicare la legislazione che disciplina i contratti di lavoro, che può essere, ad esempio, la legislazione del luogo in cui il GECT ha sede o del luogo in cui altri organi statutari del GECT sono situati e svolgono le loro attività. In caso contrario, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento GECT laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

Né il regolamento GECT, né le direttive europee pertinenti offrono soluzioni nel caso in cui un organismo di diritto pubblico come un GECT operi come autorità aggiudicatrice in appalti di lavori o servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede. Tuttavia, i GECT esistenti devono indire appalti in più Stati membri, poiché le attività realizzate da un GECT comprendono diversi paesi. È stato richiesto che disposizioni relative a questo problema siano inserite in un regolamento GECT.

Una maggiore visibilità consentirebbe ai GECT di contribuire alla messa in rete e agli scambi di esperienze. I servizi della Commissione non hanno sempre ritenuto che i GECT fossero in possesso dei requisiti richiesti, ad esempio per partecipare agli inviti a presentare proposte. Inoltre, le amministrazioni pubbliche nazionali non sono sempre state bene informate in merito all'esistenza dei GECT, delle loro possibilità e del loro status giuridico.

La lunga procedura per la creazione di un GECT dissuade i suoi membri dall'adeguare successivamente la convenzione o lo statuto, anche quando l'evoluzione della situazione lo richiederebbe. Tuttavia, l'attuale regolamento GECT non consente un approccio semplificato alla modifica della convenzione o dello statuto, in particolare per quanto riguarda l'ammissione di nuovi membri in un GECT esistente.

4.3 Esempi di GECT esistenti

La portata delle attività attualmente svolte dai GECT è molto ampia e va dalla gestione comune delle risorse naturali al miglioramento dell'accesso ai sistemi di trasporto transfrontalieri, passando per la gestione dei servizi di interesse generale (come la salute o l'istruzione) e altre materie a carattere territoriale. Un certo numero di GECT prevedono di adottare strategie di crescita e di sviluppo sostenibile, in linea con la strategia Europa 2020, contribuendo in tale modo a sviluppare pienamente i territori interessati.

In molti casi, le attività di un GECT vanno al di là dell'attuazione di programmi e di progetti di cooperazione nel quadro della politica di coesione, definita come compito fondamentale nel regolamento GECT. Tuttavia, alcuni GECT propongono attualmente progetti di finanziamento nel quadro della CTE o di altri programmi europei.

I GECT esistenti apprezzano la capacità di poter agire come autorità di gestione e di segretariato tecnico congiunto dei programmi di cooperazione europea, ma sino ad oggi solo il GECT *Grande Regione* utilizza tale possibilità. Ciò può essere dovuto ai vincoli temporali nell'adozione del regolamento GECT e all'obbligo degli Stati membri di adottare proprie disposizioni nazionali al fine di applicare il regolamento GECT.

Il GECT *Grande Regione*

Questo GECT, stabilito in virtù del diritto francese e con sede a Metz, è stato creato nell'aprile 2010 dal Granducato del Lussemburgo, dalla *Regione Vallona* (Belgio), dalla *Lorena* (Francia) e dai *Länder* Renania e Palatinato e Saar (Germania). Si tratta del solo esempio di GECT che opera come autorità di gestione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro della CTE e che copre la maggior parte delle regioni interessate. Il segretariato tecnico comune è organizzato come associazione e ha sede a Lussemburgo. Questo GECT è finanziato nel quadro dell'assistenza tecnica del programma di CTE e agisce come autorità di gestione del programma CTE che porta lo stesso nome.

Il GECT Hospital de la Cerdanya

Questo GECT, creato nell'aprile 2010, costituisce una soluzione innovativa in materia di offerta di servizi ospedalieri con un impatto diretto sulla popolazione di un bacino transfrontaliero franco-spagnolo comprendente circa 30.000 abitanti. I partner coinvolti sono il governo della Catalogna e il ministero francese della Salute, il regime nazionale di assicurazione malattia e l'Agenzia regionale per gli ospedali del *Languedoc-Roussillon*. Considerato il volume di investimento e i contributi annui, si tratta della struttura di gran lunga più importante tra tutti i GECT. Questo progetto, che sviluppa gradualmente la cooperazione e l'armonizzazione nel settore delle cure sanitarie tra gli Stati membri, è un progetto pioniero in un settore estremamente importante nell'intera Unione.

Il GECT Ister-Granum

Il GECT **Ister-Granum** è stato creato nel giugno 2008 nella regione di frontiera tra l'Ungheria e la Slovacchia ed è stato il secondo GECT dell'Unione europea. Si inserisce nel quadro della crescente cooperazione intorno al ponte Esztergom-Štúrovo (Párkány). I membri sono attualmente 51 con le autorità locali di questa regione e 38 slovacche. Grazie ad uno forte sostegno politico ed al dinamismo di questa euroregione, la sua creazione è stata rapida e si è basata principalmente sul programma di sviluppo approvato, in corso di applicazione da parte del GECT. Un compito importante consiste nello sviluppare applicazioni per il finanziamento a partire dai programmi di CTE Ungheria-Slovacchia ed Europa sud-orientale.

Dal momento che il numero di GECT aumenta costantemente, e anche se ciascuno di essi si adegua alla situazione particolare in cui opera, vi è una netta tendenza generale a porre l'accento sugli aspetti strategici della cooperazione.

Il GECT Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai

Il primo GECT, creato nel gennaio 2008 – il GECT Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai – comprende 145 municipalità e autorità regionali e nazionali. La regione possiede una lunga esperienza di lavoro transfrontaliero che risale al 1991. Essa comprende un'estesa zona urbana con una popolazione di circa due milioni di abitanti. Il principale obiettivo è di rafforzare la coesione interna nella conurbazione transfrontaliera favorendo la cooperazione e realizzando progetti conformemente alla strategia di sviluppo comune. Il suo valore aggiunto è un processo di coordinamento migliorato, basato su una forte volontà di tutte le parti interessate e su una lunga storia di cooperazione.

5 PROPOSTE E MIGLIORAMENTI

La Commissione ritiene che lo strumento GECT debba rimanere quanto più possibile semplice e poco vincolante, in modo tale da modulare la forma e la funzione di ciascun GECT secondo i compiti che deve svolgere e l'ambiente nel quale opera.

Tuttavia, le procedure di approvazione dei GECT proposti possono essere ancora notevolmente migliorate, in modo da garantire che tale flessibilità non comporti ritardi nella realizzazione. A tal fine, la Commissione prevede di apportare un certo numero di miglioramenti specifici al regolamento e al contesto generale.

5.1 Modifiche del regolamento GECT

Un GECT costituisce uno strumento prezioso e sempre meglio accettato. Tuttavia, lo scarso ricorso a questo strumento e alcune difficoltà nella sua attuazione pratica fanno ritenere che siano possibili e necessari ulteriori miglioramenti. È questo il motivo per il quale la Commissione intende proporre un certo numero di modifiche al regolamento GECT. Tali modifiche non richiederebbero mutamenti nell'attività degli attuali GECT ma consentirebbero, da un lato, di adeguare la formulazione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, d'altro lato, di semplificare e accelerare il processo di creazione e di attuazione. Ad esempio, se l'ambito di applicazione dell'atto giuridico fosse ampliato, sarebbe possibile autorizzare GECT tra enti pubblici di un solo Stato membro e di paesi terzi. Un sistema di tacito assenso, tale da consentire di creare GECT in mancanza di obiezioni motivate da parte delle autorità nazionali entro un termine ragionevole, potrebbe sostituire l'attuale requisito della risposta entro tre mesi. Lo scopo di un GECT potrebbe essere ampliato per ricomprendere la strategia e la pianificazione e gestione di questioni regionali e locali, in linea con le politiche dell'Unione europea. Infine, in questa sezione, la soluzione basata sull'assicurazione adottata nell'ambito del diritto dell'UE per un diverso strumento giuridico¹⁷, potrebbe contribuire a risolvere il problema della creazione di un GECT a responsabilità limitata, autorizzata in alcuni Stati membri ma non necessariamente negli Stati membri confinanti.

5.2 Possibili chiarimenti

L'esperienza mostra che, in alcuni casi, il regolamento GECT non è stato interamente compreso. La Commissione cercherà di far meglio comprendere il fatto che la convenzione che crea un GECT deve indicare chiaramente la legislazione che lo disciplinerà, compresa qualunque disposizione derogatoria, che organismi di diritto privato soggetti alle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere membri di un GECT e che gli statuti che disciplinano il funzionamento di un GECT devono precisare in modo chiaro le regole di funzionamento, come il diritto nazionale applicabile per i dipendenti.

5.3 Miglioramenti collegati ad altre normative e politiche dell'UE

- Affinché il potenziale dello strumento GECT sia pienamente sfruttato, esso deve iscriversi in un approccio integrato di esecuzione delle priorità politiche dell'UE. Proponendo di rivedere le regole applicabili alla politica di coesione, la Commissione intende garantire che nessun ostacolo intralcerà la creazione e il funzionamento di un GECT. Ciò potrebbe consentire ai GECT di occupare un posto più importante nella realizzazione di interventi che richiedono una cooperazione tra regioni di diversi paesi. Inoltre, i GECT potrebbero svolgere un ruolo importante consentendo alle strategie macroregionali e alle reti e ai progetti di cooperazione interregionale (al di fuori della CTE) di essere più efficaci.
- Occorre inoltre favorire l'ampia utilizzazione dei GECT nell'applicazione di altre politiche dell'Unione. Sia nel settore del miglioramento dell'ambiente che in quelli della collaborazione in materia di ricerca, dell'istruzione e della cultura o in altri, un

17 Articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (CE) del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1): "*Nella fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri non è limitata, l'ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento dell'infrastruttura.*"

GECT può rafforzare il valore delle politiche dell'Unione offrendo uno strumento di applicazione più strutturato e più flessibile.

- In occasione della prossima revisione delle direttive relative agli appalti pubblici, la Commissione studierà il modo di trattare i problemi connessi agli appalti pubblici transfrontalieri incontrati, tra l'altro, da questi organismi.

5.4 Miglioramenti nella raccolta e nella diffusione delle informazioni

Un certo numero di cambiamenti potrebbero rendere lo strumento più efficace. La Commissione intende pertanto:

- raccogliere e diffondere le informazioni sull'applicazione del regolamento GECT negli Stati membri;
- collaborare attivamente con il Comitato delle regioni nel contesto della piattaforma dei GECT¹⁸,
- incoraggiare la condivisione del know-how, la messa in rete e lo scambio regolare di punti di vista tra tutte le parti interessate (amministrazioni nazionali, regionali e locali, GECT esistenti o futuri), ad esempio grazie a un programma come INTERACT.

6 CONCLUSIONI

Il GECT è uno strumento che è stato proposto per superare gli ostacoli che intralciano la cooperazione territoriale nell'Unione europea e oltre, e in particolare per fornire uno strumento d'azione transfrontaliero che consente di evitare i blocchi eventualmente provocati da sistemi giuridici e amministrativi incompatibili. Se il calendario di attuazione di questo nuovo strumento ha limitato la sua utilizzazione alla realizzazione di questi obiettivi, l'esperienza accumulata dal 2007 dimostra che il GECT risponde chiaramente ad alcune necessità. Lo strumento è stato utilizzato, tra l'altro, per:

- Gestire progetti specifici con o senza l'intervento di fondi comunitari;
- pianificare strategie di sviluppo per zone transfrontaliere multinazionali;
- far funzionare impianti di interesse comune;
- fornire un luogo per la comunicazione e la cooperazione in vari settori e livelli;
- garantire la visibilità e la sostenibilità della cooperazione andando oltre i programmi di GECT.

Riassumendo, questo strumento ha consentito di passare dal semplice desiderio di cooperare alle azioni concrete di cooperazione. La crescente tendenza a creare GECT dimostra che gli enti locali e regionali trovano un numero sempre crescente di modi in cui i GECT possono assisterli nel realizzare le loro aspirazioni.

Tuttavia, le possibilità offerte potrebbero essere sfruttate più ampiamente. Le difficoltà incontrate al momento della creazione di un GECT hanno scoraggiato alcuni gruppi interessati che avrebbero potuto contribuire alla realizzazione dei compiti sopra elencati. Inoltre, l'esistenza di un ente giuridico unico che opera al di là delle frontiere non elimina

18 <http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/Pages/welcome.aspx>

alcuni problemi come la definizione delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici applicabili al di là delle frontiere o lo statuto del personale dei GECT.

La Commissione intende pertanto proporre un numero limitato di modifiche al regolamento per facilitare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché il chiarimento di alcune disposizioni vigenti. Auspica inoltre altri cambiamenti per consentire ai GECT di promuovere con maggiore efficienza ed efficacia la cooperazione nell'applicazione delle politiche europee.

L'approccio previsto dalla Commissione intende eliminare gli ostacoli alla creazione dei GECT, garantendo al tempo stesso la continuità dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento. La Commissione ritiene che questi adeguamenti consentiranno un sempre maggiore ricorso ai GECT e contribuiranno in tal modo a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza che ciò costituisca un vincolo supplementare per le amministrazioni nazionali o europee.